

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MICHELE PERRINO

Nella seduta del 26/05/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento di quote dello stipendio, stipulato in data 7.2.2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 12.5.2014, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di condannare l'intermediario alla restituzione della complessiva somma di € 3.348,00 a titolo di commissioni e oneri assicurativi anticipatamente versati e non maturati; nello specifico: 1.809,11 € (-131,10 € già riconosciuti nel conteggio estintivo) a titolo di commissioni finanziarie; 1.407,90 € a titolo di commissioni accessorie; 262,09 € a titolo di rimborso del premio assicurativo.

Parte ricorrente chiede, altresì, la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione del reclamo al saldo, nonché € 320,00 a titolo di ristoro delle spese di assistenza legale; in sede di reclamo non sono stati oggetto di specifica domanda gli interessi legali, né è stato richiesto il rimborso delle spese di assistenza difensiva.

Costitutosi, l'intermediario riferisce preliminarmente di aver già abbuonato nel conteggio estintivo € 131,10 relative alle "commissioni per attività di gestione del prestito". In sede di riscontro al reclamo si era già dichiarato disponibile a retrocedere le commissioni percepite



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

per € 1.244,31 (importo calcolato secondo il criterio *pro rate temporis* e al netto di quanto già restituito in sede di conteggio estintivo) ed € 433,70 per quanto concerne le commissioni incassate dalla mandante.

Nel merito si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- la non rimborsabilità della provvigione corrisposta all'agente/mediatore in quanto l'attività del soggetto collocatore fuori sede "è chiaramente up front perché legata alla fase (addirittura) prodromica alla stipulazione del contratto di finanziamento": tanto si evincerebbe chiaramente già dal testo del contratto (lettera c). A sostegno di quanto affermato cita, inoltre, molteplici precedenti dei Collegi dell'ABF e ne riporta alcuni stralci, allegando i contratti cui le pronunce si riferiscono (cfr. allegati nn. 6-12). In aggiunta produce una fattura relativa alle prestazioni rese dal soggetto collocatore fuori sede del prodotto finanziario (allegato n. 5), tesa a dimostrare l'effettiva corresponsione al medesimo dei relativi oneri sostenuti dal cliente;
- il difetto di legittimazione passiva in merito al rimborso del premio assicurativo, che dovrebbe essere richiesto esclusivamente alla compagnia assicuratrice, così come previsto dal contratto e indicato anche nel conteggio estintivo. Ciononostante, l'intermediario si dichiara disponibile a restituire al cliente a tale titolo la somma di €133,46, che, da quanto affermato dalla compagnia assicurativa nella corrispondenza intercorsa con la resistente, risulterebbe essere la quota di premio da retrocedere al cliente per il periodo non goduto.

Parte resistente si dichiara comunque disponibile a riconoscere alla cliente, a tacitazione delle sue pretese, quanto di seguito si riporta:

€ 1.244,31 a titolo di commissioni; € 433,70 a titolo di commissioni applicate dalla mandante; € 133,46, a titolo di parte non maturata di premio assicurativo; € 20,00 a ristoro delle spese del ricorso.

Chiede al Collegio ABF di respingere ogni maggiore richiesta.

DIRITTO

La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, spese contrattuali ed oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Com'è noto, l'art. 125-sexies TUB stabilisce che il consumatore ha il diritto di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento il finanziamento ottenuto e che, in tale ipotesi, ha anche il diritto a ricevere «una riduzione del costo totale del credito» (come definito dall'art. 121, secondo comma, lett. e), TUB). Lo stesso art. 125-sexies TUB individua il criterio di determinazione di tale riduzione, che, per quanto qui ora rileva, deve essere «pari all'importo (...) dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

Ciò premesso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

Sulla base di tale orientamento: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto



(costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili pro quota); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), cioè in caso di opacità delle clausole contrattuali circa la distinzione fra costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Sempre alla stregua del richiamato orientamento dell'Arbitro, in caso di estinzione anticipata del prestito: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Dall'esame della documentazione in atti emerge che le condizioni di contratto prevedono alla lettera a) una commissione dell'intermediario mutuante mandante pari ad euro 730,44, ed alla lettera b) una commissione dell'intermediario mandatario pari ad euro 2.316,49, entrambe tali commissioni risultando riferite ad una pluralità di attività, solo parzialmente individuate con l'uso di dizioni quali "in via forfettaria ed aleatoria", "a titolo puramente esemplificativo".

La natura eterogenea delle attività così contemplate in tali clausole – peraltro con inclusione di attività tipicamente *recurring* come (lett. a) "segnalazioni di vigilanza e "operazioni di copertura del rischio di andamento dei tassi di interesse" e (lett. b) "gestione dell'incasso delle rate" – determina una complessiva opacità della loro formulazione, avvalorata dalla circostanza che non sia possibile determinare la quota delle provvigioni destinata a remunerare gli adempimenti relativi alla sola fase preliminare alla concessione del prestito e quelli inerenti la fase esecutiva del rapporto negoziale.

Consegue da quanto precede la spettanza al ricorrente del diritto alla restituzione della quota non maturata di tali commissioni, calcolata in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine originariamente convenuto, per un importo pari, al netto dei rimborsi già effettuati, ad euro 433,70+1.244,32.

Riguardo invece alla provvigione spettante all'agente/mediatore per il collocamento fuori sede del prodotto di cui al punto c) delle condizioni di contratto, e pari al 6,50% del capitale lordo mutuato (€ 2.371,20), è convenuta per la remunerazione delle seguenti attività: "concorrere alle attività istruttorie del prestito, per la definizione dei relativi rapporti contabili, per delegarlo alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che verrà erogata, per ogni altra attività afferente la conclusione dell'affare". La resistente ha peraltro prodotto copia della fattura rilasciata dall'intermediario del credito relativa all'incasso della provvigione per l'importo di € 2.371,20. Non sembra perciò dubitabile l'intervento di tale soggetto nel collocamento del prodotto finanziario e nella stipula del contratto. Va in tal senso rigettata la domanda di restituzione dell'importo relativo alla provvigione per l'agente/mediatore utilizzato per la promozione ed il collegamento, mediante offerta fuori sede, del finanziamento, qualificata da pronunce recenti dell'ABF (Coll. ABF Napoli n. 9019/2016; 6556/2016; n. 4092/2016), quale *up front* e, quindi, non retrocedibile.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Venendo infine alla richiesta di rimborso del premio assicurativo anticipatamente versato dal cliente, il Collegio in linea con l'orientamento consolidato dell'ABF (cfr. Collegio di coordinamento n. 6167 del 22.09.2014), ritiene che l'intermediario resistente sia tenuto al rimborso dello stesso secondo il criterio *pro rata temporis*, per un importo pari ad € 262,09. L'importo complessivo dovuto dall'intermediario è pari ad € 1.940,11, oltre interessi dalla data del reclamo. La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso, oltre che di difetto di preventiva richiesta in sede di reclamo.

P. Q. M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.940,11, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI